

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00471/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Rosario Iannuzzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Manganelli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Maria Imperato, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

Giuseppe Di Conza, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Saccardo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. Provvedimento prot. n. 2019. 0707421 del 21/11/2019, a firma del Dirigente
della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio

Territoriale Provinciale di Avellino, notificato al sottoscritto difensore (e non al ricorrente) a mezzo pec il 21/11/2019, di diniego/rigetto della richiesta del 1 aprile 2019, a firma del ricorrente e degli altri cacciatori residenti nel Comune di Manocalzati, di inserimento del territorio del prefato Comune nell'ambito del Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale n. 8, denominato "Picentini", recante altresì la motivazione del provvedimento infra indicato e di cui pure si chiede l'annullamento adottato, al momento della sua pubblicazione, in difetto di istruttoria ed in assenza di motivazione, con il quale, tra l'altro, è stato disposto, nell'ambito del Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale n. 5, denominato "Bassa Irpinia", l'ampliamento dell'Area di Caccia Specifica n. ACS09BI, denominata "Fiume Sabato", annettendo quota parte del territorio in agro del Comune di Manocalzati;

2. Decreto Dirigenziale n. 119 del 18/9/2019 a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 23/9/2019 nella parte in cui, in assenza di motivazione, ha disposto, in attuazione del Piano di Gestione di caccia al cinghiale autorizzata "in braccata" per la stagione venatoria 2019-2020, nell'ambito del Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale n. 5, denominato "Bassa Irpinia", l'ampliamento dell'Area di Caccia Specifica n. ACS09BI, denominata "Fiume Sabato", annettendo quota parte del territorio in agro del Comune di Manocalzati;

3. Ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito, vinte le spese di lite con attribuzione

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IANNUZZI ROSARIO il 28\10\2020:

1. Decreto Dirigenziale n. 78 del 27/7/2020, pubblicato sul sito CampaniaCaccia il 28/7/2020 e sul B.U.R.C. il 3/8/2020, a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale

Provinciale di Avellino, di approvazione del Disciplinare per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale nella Provincia di Avellino, annata venatoria 2020/2021, nella parte in cui, del tutto immotivatamente, nel premettere che “con DRD n. 119 del 18/9/2019 (impugnato dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio, n.d.r.)...veniva approvato, tra l'altro, l'elenco delle Aree di caccia Specifica (A.C.S.) della Provincia di Avellino e la loro indicazione cartografica pubblicata sul sito web www.cmpaniacaccia.it, valida per l'annata venatoria 2019/2020” e nel confermare “integralmente la zonizzazione per la caccia al cinghiale in battuta, (recte) tutte le Aree di Caccia Specifica (A.C.S.) ove è stato praticato l'esercizio venatorio al cinghiale nella stagione venatoria 2019/2020”, ha confermato l'operatività dell'Area di Caccia Specifica di ettari 2.056 denominata ACS09BI denominata “Fiume Sabato”, facente parte del Distretto di Gestione denominato “Bassa Irpinia” ed insistente in quota parte del territorio in agro di Manocalzati;

2. Decreto Dirigenziale n. 101 dell'11/9/2020, pubblicato sul sito CampaniaCaccia in pari data e sul B.U.R.C. il 21/9/2020, a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, recante “l'accoglimento delle istanze di assegnazione delle squadre ai Distretti di Gestione per la stagione venatoria 2020/2021”, laddove, nell'approvare l'allegato uno al decreto, costituente parte integrante dello stesso e riportante i Distretti di Gestione assegnati, il numero di ACS facenti parte dei suddetti Distretti di Gestione, nonché, la zonizzazione per la caccia al cinghiale in battuta approvata con DRD n. 78 del 27/7/2020, pubblicata sul B.U.R.C. n. 157 del 3/8/2020 e presente sul sito web www.campaniacaccia.it, ha ulteriormente confermato l'operatività della suddetta Area di Caccia;

3. ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente o successivo, anche se istruttorio e/o consultivo, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito, ivi compreso, ove occorrer possa, il decreto di autorizzazione all'esercizio venatorio in battuta per la specie cinghiale nell'ACS09BI denominata “Fiume Sabato”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente impugna il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 119 del 18/9/2019, recante l'accoglimento delle istanze di autorizzazione all'esercizio delle battute di caccia al cinghiale per la stagione venatoria 2019/2020 e di ammissione delle squadre ai distretti, nella parte in cui ha disposto l'estensione dell'area di caccia specifica (A.C.S.) n. ACS09BI, denominata "Fiume Sabato", facente parte del distretto n. 5, denominato "Bassa Irpinia", mediante fusione per incorporazione di una parte del territorio del Comune di Manocalzati, nonché il rigetto dell'istanza con la quale (assieme ad altri 32 cacciatori residenti) ha richiesto l'inserimento dell'intero territorio cacciabile del Comune di Manocalzati nel distretto di gestione "Picentini", tenuto conto che oltre il 50% della superficie già ricadeva nell'ACS08CP, località Scandravoli-Bosco Grande, facente parte del suddetto distretto;

- con motivi aggiunti, impugna il decreto dirigenziale n. 78 del 27/7/2020, di approvazione del disciplinare per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale nella Provincia di Avellino, stagione venatoria 2020/2021, nella parte in cui ha mantenuto ferme le dimensioni dell'A.C.S. "Fiume Sabato", nonché il decreto dirigenziale n. 101 dell'11/9/2020, recante l'accoglimento delle istanze di assegnazione delle squadre ai distretti di gestione per la stagione venatoria 2020/2021;

- egli lamenta la violazione delle regole del giusto procedimento (artt. 2, 7, 8, 9, 10 e 10-bis della L. n. 241/1990), in quanto la modifica territoriale è stata effettuata

dopo la presentazione della propria domanda in data 1/4/2019 e prima della sua definizione in data in data 21/11/2019, di inserimento nel distretto di gestione di caccia al cinghiale del Comune di Manocalzati, la cui dimensione è stata ridotta, “in difetto di qualsivoglia attività istruttoria ed in mancanza di qualsivoglia necessaria motivazione”, nonché la violazione dell’art. 11 del disciplinare regionale per la gestione e l’esercizio venatorio al cinghiale, secondo cui ampliamenti o riduzione dei distretti, nuove A.C.S., accorpamenti e/o rimodulazioni di quelle esistenti sono effettuati dalla Regione, su proposta del comitato di gestione del distretto e sentito il presidente dell’ambito territoriale di caccia (A.T.C.);

- la Regione eccepisce l’infondatezza del gravame e, comunque, la carenza d’interesse, in quanto “parte ricorrente avrebbe potuto regolarmente cacciare nel Distretto dei Picentini se avesse ritualmente presentato l’istanza come squadra”;

Ritenuto:

- che il ricorso ed i motivi aggiunti andavano notificati a tutti i componenti delle squadre autorizzate ad operare per la caccia al cinghiale nell’A.C.S. n. ACS09BI denominata “Fiume Sabato” negli anni venatori 2019/2020 e 2020/2021, i quali sono da ritenere controinteressati in ipotesi di accoglimento;

- di sottoporre alle parti la questione se l’unico soggetto a tal fine intimato, Di Conza Giuseppe, sia un controinteressato effettivo, nel senso dianzi esplicitato, ai fini dell’ammissibilità del gravame;

Considerato che:

- in ogni caso, il contraddittorio sul ricorso e sui motivi aggiunti non è integro;

- la notifica può avvenire anche per pubblici proclami, ordinandosi, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. intimata, di un avviso dal quale risulti:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3.- gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati;

4.- l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- in ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Campania - Salerno", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che l'amministrazione intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento

denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l’elenco dei controinteressati integrati dall’avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l’importo che parte ricorrente dovrà versare all’amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l’attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), sottopone alle parti la questione se Di Conza Giuseppe sia un controinteressato effettivo.

Ordina al ricorrente l’integrazione del contraddittorio come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito.

Fissa, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio del 24 febbraio 2021.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in videoconferenza del giorno 22 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO